



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

Roma, 10 aprile 2024

Alla Commissione Finanze del Senato della Repubblica

Oggetto: relazione alla Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria"

(A.S. n. 1092)

Senatore Presidente, Senatori Commissari,

nel ringraziare dell'inserimento dell'Istituto Nazionale Tributaristi (INT) tra i soggetti invitati all'audizione odierna, ci siano consentite alcune riflessioni di carattere generale, che vanno oltre la specificità del Decreto in oggetto.

Con l'emanazione del decreto-legge datato 29 marzo 2024, numero 39, che ha trovato applicazione a partire dal giorno successivo, ovvero il 30 marzo 2024, il legislatore ha attuato una ulteriore fase di intervento normativo riguardante il superbonus e gli altri incentivi fiscali legati al settore edilizio. Questa nuova azione legislativa è stata volta al fine di procedere con l'eliminazione delle ultime possibilità operative che erano state lasciate aperte dagli interventi legislativi precedenti, specificamente quelli introdotti inizialmente con il decreto dell'11 febbraio 2023, numero 11, e in seguito con il decreto-legge del 29 dicembre 2023, numero 212.

Tali possibilità operative ancora disponibili fino all'emanazione del recente decreto-legge riguardavano la facoltà per i soggetti aventi diritto di optare, in alternativa alla

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997

al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza
Ufficio di Presidenza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840
Via Sistina n.121 – 00187 Roma
Via Adeodato Ressi n.16 – 20125 Milano
Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)
Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013

Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012

Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL

Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)

Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

tradizionale fruizione della detrazione fiscale direttamente nella propria dichiarazione dei redditi, per altre forme di vantaggio quali la cessione del credito corrispondente all'incentivo fiscale oppure lo sconto applicato direttamente in fattura, entrambe le opzioni previste dall'articolo 121 del decreto-legge numero 34 dell'anno 2020.

L'intervento normativo rappresentato dal decreto-legge del 29 marzo 2024 si inserisce, dunque, in un contesto di progressiva regolamentazione dei bonus edilizi, con l'obiettivo specifico di chiudere definitivamente quelle che erano rimaste come opzioni residue non ancora affrontate dalla legislazione precedente.

Nell'ambito delle normative che regolamentano gli incentivi fiscali relativi al settore dell'edilizia, è indubbiamente comprensibile e auspicabile un'attenta revisione delle disposizioni vigenti, nonché una focalizzazione particolare sull'impatto di tali incentivi sui livelli di spesa pubblica. In questo contesto, è imperativo considerare attentamente le implicazioni derivanti dalle recenti modifiche introdotte con il decreto legislativo numero 39. Tale decreto, entrato in vigore il 30 marzo 2024, si prefigge come obiettivo principale il monitoraggio accurato dei crediti fiscali.

Tuttavia, è fondamentale riconoscere che le disposizioni contenute nel suddetto decreto possono generare nuove complessità, le quali, se non adeguatamente affrontate, potrebbero avere conseguenze immediate sul settore edilizio. Quest'ultimo rappresenta un pilastro fondamentale per l'economia nazionale, e pertanto, è essenziale garantire che le nuove norme non determinino interruzioni brusche o rallentamenti nell'attività edilizia. Al contrario, è vitale assicurare che vi sia una gestione prudente e adeguata degli incentivi fiscali, così come previsto dalle disposizioni normative vigenti prima dell'introduzione del decreto legislativo numero 39.

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997

al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840

Via Sistina n.121 – 00187 Roma

Via Adeodato Ressi n.16 – 20125 Milano

Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

In virtù di quanto esposto, si sottolinea l'importanza di procedere con un'analisi dettagliata e concreta delle potenziali ripercussioni che le novità introdotte dal decreto potrebbero avere sul settore dell'edilizia. È pertanto necessario adottare un approccio proattivo, finalizzato a identificare e implementare le misure più opportune per mitigare eventuali effetti negativi e per promuovere uno sviluppo sostenibile e armonioso del settore, in linea con gli obiettivi di crescita economica del Paese.

Ed è proprio su questi propositi che si concentrerà la nostra disamina.

Articolo 1 – Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura.

L'articolo 1 del nuovo decreto modifica significativamente le possibilità di cedere il credito e di ottenere sconti direttamente in fattura applicabili ai vari bonus nel campo dell'edilizia. Questo intervento normativo aggiorna anche l'articolo 119-ter del decreto-legge numero 34 del 2020, che prevedeva una detrazione fiscale del 75% per le opere volte a rimuovere o ridurre le barriere architettoniche, introducendo inoltre disposizioni transitorie in linea con quelle già stabilite dai decreti numero 11 e numero 212 del 2023.

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997

al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza
Ufficio di Presidenza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840
Via Sistina n.121 – 00187 Roma
Via Adeodato Ressi n.16 – 20125 Milano
Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)
Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

Queste modifiche coinvolgono non solo le detrazioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche ma anche il cosiddetto superbonus (e relativi bonus minori) per gli edifici danneggiati da terremoti nei comuni interessati da eventi sismici avvenuti a partire dal 1° aprile 2009, in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, e per gli edifici colpiti da particolari eventi meteorologici. Le stesse regole valgono altresì per gli immobili appartenenti ad enti del terzo settore, agli Istituti autonomi case popolari (IACP) e alle cooperative di abitazione con proprietà indivisa.

Nonostante le novità, il decreto mantiene la possibilità di scegliere la cessione del credito e lo sconto in fattura per certe categorie di immobili, specialmente quelli situati nelle regioni dell'Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009 e dagli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016. Questa opzione è garantita fino a un massimo di 400 milioni di euro per l'anno 2024, con una quota di 70 milioni riservata ai danni causati dal sisma del 6 aprile 2009, estendendo le disposizioni di salvaguardia già previste dai decreti numero 11 e numero 212.

L'utilizzo della cessione del credito e dello sconto in fattura rimarrà possibile per gli enti del terzo settore, per gli IACP e per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, a condizione che, prima del 30 marzo 2024, siano stati soddisfatti alcuni requisiti specifici. Tra questi, la presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), l'approvazione dei lavori tramite delibera assembleare e la presentazione della relativa CILA per i condomini, la presentazione della domanda per ottenere il titolo abilitativo necessario per interventi specifici, o la dimostrazione che i lavori siano già iniziati o che sia stato firmato un accordo vincolante per l'acquisto di beni e servizi legati ai lavori, accompagnato dal versamento di un acconto.

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997

al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza
Ufficio di Presidenza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840
Via Sistina n.121 – 00187 Roma
Via Adeodato Ressi n.16 – 20125 Milano
Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)
Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

Alla luce della normativa in questione, è importante sottolineare come le disposizioni siano state introdotte in risposta alla necessità di mantenere un solido equilibrio finanziario all'interno dei conti pubblici. In questo contesto, pur riconoscendo l'importanza e la complessità delle misure adottate, ci concentreremo su alcune osservazioni fondamentali che riteniamo meritevoli di attenzione. Queste considerazioni si basano sull'analisi delle implicazioni che tali norme potrebbero avere, non solo in termini di gestione fiscale, ma anche per quanto riguarda l'impatto sul contesto socio-economico più ampio. La nostra analisi si propone quindi di evidenziare alcuni aspetti chiave della legislazione, con l'intento di contribuire a un dibattito costruttivo sull'efficacia e sulla sostenibilità delle politiche finanziarie in atto.

Considerando che:

1. Le operazioni edilizie che beneficiano dei bonus fiscali, per le quali nel corso dell'anno 2023 è stata esercitata l'opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura, sono state debitamente notificate all'Agenzia delle Entrate entro e non oltre il 4 aprile dell'anno in corso, secondo le modalità prescritte;
2. Nonostante le procedure relative al Superbonus, specificatamente per quanto riguarda le iniziative di riqualificazione energetica, fossero tenute a essere inviate all'ENEA entro il termine ultimo del 27 marzo dello stesso anno, una scadenza analoga è stata rispettata per le misure di incentivo connesse al Supersismabonus, le quali hanno richiesto la presentazione di attestazioni tecniche che certificano le opere realizzate e l'ammontare delle spese sostenute dai contribuenti;
3. L'attività di monitoraggio relativa ai crediti d'imposta, sollecitata attraverso la pubblicazione del presente documento, in particolare per quanto concerne gli scambi

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997

al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza
Ufficio di Presidenza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840
Via Sistina n.121 – 00187 Roma
Via Adeodato Ressi n.16 – 20125 Milano
Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)
Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

di crediti fiscali di maggiore entità, potrebbe risultare già preventivamente completata a fronte delle disposizioni vigenti;

Si propone, al fine di ottimizzare la gestione dell'impatto che tali crediti possono esercitare sul bilancio pubblico:

- La valutazione, in occasione della conversione in legge del presente decreto, della possibilità per i crediti fiscali che non siano ancora stati trasferiti e che permangano nella disponibilità dei singoli contribuenti, di prevedere l'opzione di utilizzo del beneficio fiscale distribuito su un periodo di dieci anni, similmente a quanto già stabilito per le detrazioni derivanti dal Superbonus nell'anno 2022.

- La reintroduzione delle condizioni favorevoli come delineate dall'articolo 121 del Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, in particolare per la cessione del credito o lo sconto in fattura a favore dei soggetti definiti "incapienti" ai sensi dell'articolo 11, comma 2, e dell'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, per tutte le detrazioni ancora in essere.

- Nel considerare gli interventi legislativi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi diritto a una detrazione fiscale pari al 75%, si osserva che tali misure sono state concepite con l'intento di promuovere opere finalizzate al miglioramento della fruibilità e della vivibilità degli ambienti per i soggetti che vi risiedono. Queste iniziative, che includono interventi realizzati all'interno dei condomini, in particolare quelle attuate sulle parti comuni di edifici a prevalente destinazione residenziale, hanno trovato una prima revisione nel contesto del decreto-legge n. 212 del 2023.

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997

al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza
Ufficio di Presidenza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840
Via Sistina n.121 – 00187 Roma
Via Adeodato Ressi n.16 – 20125 Milano
Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)
Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

Successivamente, il quadro normativo ha subito ulteriori modifiche mediante l'introduzione di un nuovo decreto, entrato in vigore a meno di due mesi di distanza dall'ultima variazione legislativa, tramite la sua conversione nella legge del 22 febbraio 2024, n. 17. Nonostante fossero state predisposte specifiche disposizioni di salvaguardia a tutela degli individui che avevano intrapreso lavori in base alla normativa precedentemente vigente – normativa la cui portata era stata significativamente limitata dal decreto-legge n. 212/2023 –, si evidenzia la necessità di reintrodurre determinate condizioni favorevoli.

Si propone, pertanto, la restituzione delle agevolazioni previste dall'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, almeno per quanto concerne gli interventi su parti comuni di edifici condominiali. Tale raccomandazione nasce dalla consapevolezza che la modifica delle regole in tempi ristretti, dopo aver indotto nei contribuenti un legittimo affidamento sulle disposizioni preesistenti, non rappresenta un approccio equo o efficace nella gestione della politica fiscale e legislativa.

È opportuno sottolineare come l'instabilità normativa possa compromettere la fiducia dei cittadini nell'efficacia delle misure di incentivazione e nella prevedibilità del quadro legislativo. Per tali motivi, si invita a una riflessione approfondita sull'impatto delle modifiche legislative frequenti e alla valorizzazione di un principio di stabilità normativa, essenziale per garantire un ambiente sicuro e favorevole allo sviluppo di progetti volti al miglioramento della qualità della vita e alla promozione dell'accessibilità per tutti i cittadini.

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997

al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza
Ufficio di Presidenza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840
Via Sistina n.121 – 00187 Roma
Via Adeodato Ressi n.16 – 20125 Milano
Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)
Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

- In merito alla questione di rilevanza non marginale, concernente la decisione di consentire, a decorrere dal 30 marzo, l'accesso all'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura esclusivamente agli immobili situati nelle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, che sono stati colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009 e dai sismi successivi iniziati il 24 agosto 2016, entro un limite finanziario complessivo di 400 milioni di euro per l'anno 2024 (di cui un sottofondo di 70 milioni destinato specificamente agli eventi del 6 aprile 2009), si pone in evidenza come tale provvedimento appaia inadeguato rispetto all'esigenza di estendere tali misure agevolative anche agli immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi in altre regioni italiane, come ad esempio quelli situati in Emilia-Romagna.

La limitazione geografica e finanziaria stabilita appare insufficiente a fronteggiare le necessità di un territorio ampio e diversificato, ove numerosi immobili hanno subito danneggiamenti a causa di terremoti. Pertanto, si solleva l'urgenza di una revisione di tale disposizione normativa, con l'obiettivo di garantire un trattamento equo e omogeneo a tutti gli immobili colpiti da eventi sismici sul territorio nazionale, indipendentemente dalla loro ubicazione geografica.

In tale contesto, si auspica vivamente che, in occasione della conversione parlamentare del provvedimento in questione, si proceda a una valutazione approfondita delle risorse finanziarie attualmente allocate e si esplorino le possibili vie per l'incremento del fondo disponibile. Ciò al fine di permettere un intervento più ampio e meno settoriale, che possa includere anche quegli immobili danneggiati da sismi in regioni non attualmente contemplate dalla normativa vigente, tra cui appunto l'Emilia-Romagna.

Con la presente si sottolinea l'importanza di adottare un approccio inclusivo e comprensivo nei confronti dell'intero panorama degli immobili italiani colpiti da calamità naturali, riconoscendo la necessità di fornire supporto concreto e misure agevolative a tutti i cittadini e le comunità interessate. Si confida nella sensibilità del

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997

al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza
Ufficio di Presidenza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840
Via Sistina n.121 – 00187 Roma
Via Adeodato Ressi n.16 – 20125 Milano
Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)
Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

legislatore e nelle capacità istituzionali di reperire le risorse finanziarie necessarie per un intervento più generale e inclusivo, che possa contribuire efficacemente alla riparazione dei danni e alla resilienza del patrimonio immobiliare nazionale.

Articolo 2 – Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis

Il provvedimento in esame ha apportato una modifica significativa al quadro normativo vigente, precludendo specificamente la possibilità di avvalersi dell'istituto della remissione in bonis per quelle comunicazioni dirette all'Agenzia delle Entrate relative all'esercizio delle opzioni delineate nell'art. 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020. Tale disposizione include, altresì, le comunicazioni attinenti alle cessioni delle rate residue dei crediti d'imposta. In aggiunta, il provvedimento stabilisce che la sostituzione di tali comunicazioni, inizialmente inviate nell'arco temporale compreso tra l'1 e il 4 aprile 2024, sia ammessa esclusivamente entro la data del 4 aprile 2024, con l'obiettivo di permettere l'acquisizione tempestiva delle informazioni necessarie al monitoraggio dell'ammontare dei crediti derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito.

Questa modifica legislativa ha generato notevoli ostacoli per i contribuenti, incidendo in maniera rilevante sia su coloro che, agendo in conformità ai termini previsti, si sono trovati nell'impossibilità di presentare le comunicazioni sostitutive - opzione questa precedentemente consentita dalla normativa - sia su coloro che avevano posto legittimo affidamento sull'utilizzo dell'istituto della remissione in bonis, confidando nella possibilità di regolarizzare eventuali errori o omissioni nelle comunicazioni precedentemente inviate all'Agenzia delle Entrate.

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997

al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza
Ufficio di Presidenza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840
Via Sistina n.121 – 00187 Roma
Via Adeodato Ressi n.16 – 20125 Milano
Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)
Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013

Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012

Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL

Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)

Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

Il divieto di ricorso alla remissione in bonis per le comunicazioni riguardanti l'esercizio delle opzioni di cessione del credito o dello sconto in fattura così come le cessioni delle rate residue elimina una valvola di sicurezza precedentemente disponibile per i contribuenti, che consentiva una certa flessibilità nel correggere involontarie imprecisioni o ritardi nella trasmissione delle informazioni richieste, senza incorrere in penalità, ad esclusione di quanto previsto dalla circolare 33/E dell'Agenzia delle entrate o perdere i benefici fiscali spettanti.

Pertanto, si evidenzia l'urgenza di una riflessione critica su tale modifica normativa, con la raccomandazione di valutare attentamente le ripercussioni che essa comporta per i contribuenti e l'efficienza del sistema fiscale nel suo complesso. Si sollecita una considerazione approfondita sulla possibilità di reintrodurre meccanismi di flessibilità analoghi alla remissione in bonis o altre forme di tutela per i contribuenti che, operando in buona fede, incontrano difficoltà nell'adempimento degli obblighi comunicativi entro i termini prescritti o che necessitano di correggere errori postumi alla loro iniziale trasmissione.

In conclusione, si auspica che il legislatore possa prendere in considerazione la necessità di rivedere tale disposizione al fine di mitigare le difficoltà introdotte per i contribuenti e garantire un equilibrio tra l'esigenza di un monitoraggio efficace da parte dell'Amministrazione Finanziaria e il legittimo interesse dei contribuenti a un sistema fiscale equo, trasparente e flessibile.

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997

al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840

Via Sistina n.121 – 00187 Roma

Via Adeodato Ressi n.16 – 20125 Milano

Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

Articolo 3 – Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili

Il provvedimento normativo in esame introduce una disposizione che impone una nuova obbligazione di comunicazione per i soggetti che intendono avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per lavori qualificabili nell'ambito del supercobonus e del supersismabonus. Tale comunicazione deve essere inviata, rispettivamente, all'Enea per i lavori rientranti nell'ambito del supercobonus e al "Portale nazionale delle classificazioni sismiche", gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, per i lavori che si qualificano ai fini del supersismabonus. La mancata trasmissione di tale comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari a 10.000 euro per gli interventi che sono stati già avviati. Inoltre, si prevede la perdita delle agevolazioni fiscali per quegli interventi per i quali sia stata presentata, a decorrere dal 30 marzo 2024, la comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34/2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo necessario per la demolizione e ricostruzione degli edifici.

La disposizione che stabilisce la decadenza dalle agevolazioni fiscali a partire dal 30 marzo 2024 appare essere in contrasto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza insiti nello Statuto dei diritti del contribuente, soprattutto considerando che tale data precede addirittura l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (d.p.c.m.) che dovrà individuare "il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni" richieste. Tale situazione crea un evidente stato di incertezza per i contribuenti e per i loro delegati, i quali si trovano nella condizione di dover adempiere a un obbligo comunicativo senza avere a disposizione

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997

al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza
Ufficio di Presidenza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840
Via Sistina n.121 – 00187 Roma
Via Adeodato Ressi n.16 – 20125 Milano
Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)
Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

indicazioni chiare e dettagliate circa le modalità attraverso le quali tale adempimento deve essere effettuato.

In considerazione della gravità delle sanzioni previste e dell'importanza delle agevolazioni fiscali in gioco per i contribuenti, risulta necessario richiedere un adeguato riallineamento dei termini previsti dalla normativa. Tale riallineamento dovrebbe consentire una tempistica più congrua che tenga conto dell'effettiva disponibilità delle informazioni necessarie e garantisca ai contribuenti, anche attraverso l'assistenza dei loro delegati, la possibilità di adempiere correttamente agli obblighi comunicativi imposti dall'amministrazione.

Si sollecita pertanto il legislatore a intervenire con urgenza per modificare la disposizione in questione, al fine di allineare i termini previsti per la comunicazione con le reali esigenze e capacità dei contribuenti di rispettare gli obblighi normativi, in modo da garantire il pieno rispetto dei principi di proporzionalità, certezza del diritto e tutela della fiducia legittimamente riposta nell'amministrazione da parte dei cittadini.

Articolo 4 – Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni fiscali.

In forza delle disposizioni introdotte a partire dal 1° luglio 2024, al fine di precludere la possibilità per i soggetti debitori nei confronti dell'Erario di beneficiare degli incentivi fiscali legati agli interventi edilizi, viene stabilito un meccanismo di sospensione dell'utilizzabilità dei crediti d'imposta relativi ai bonus edilizi. Tale sospensione opera nei confronti dei soggetti che presentano debiti tributari,

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997

al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza
Ufficio di Presidenza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840
Via Sistina n.121 – 00187 Roma
Via Adeodato Ressi n.16 – 20125 Milano
Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)
Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

testimoniati da iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione per imposte statali, inclusi gli accessori, nonché per atti amministrativi emessi dall'Agenzia delle entrate, qualora gli importi complessivi superino la soglia di 10.000 euro, siano scaduti i termini di pagamento previsti e non risultino vigenti provvedimenti di sospensione o accordi di rateizzazione non decaduti.

Più specificamente, il comma 1 del provvedimento legislativo in questione prevede l'introduzione del comma 3-bis nell'articolo 121 del cosiddetto Decreto Rilancio. Tale aggiunta normativa determina la sospensione dell'utilizzabilità dei crediti d'imposta menzionati nell'articolo 121 stesso, qualora siano presenti iscrizioni a ruolo per debiti tributari erariali e relativi accessori, iscrizioni a ruolo o carichi pendenti affidati agli agenti della riscossione derivanti da atti amministrativi promulgati dall'Agenzia delle entrate in base alle normative vigenti, inclusi quelli riguardanti procedure di recupero crediti. La sospensione ha luogo fino alla concorrenza degli importi dovuti per tali debiti tributari e carichi, purché gli importi totali eccedano la cifra di 10.000 euro, sia trascorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento previsti e non siano in atto né provvedimenti di sospensione né piani di rateizzazione non decaduti.

La procedura di sospensione dei suddetti crediti d'imposta, come previsto e dettagliato nella piattaforma telematica istituita da apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del comma 7 dell'articolo 121 citato, sarà attuata fino a che non venga soddisfatta la copertura degli importi dovuti relativamente ai debiti e carichi tributari sopradescritti.

In relazione alla materia oggetto di discussione, si formula un sollecito affinché, in occasione della procedura legislativa di conversione del decreto in questione, possa essere introdotta una disposizione normativa che chiarisca con precisione se, e in

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997

al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza
Ufficio di Presidenza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840
Via Sistina n.121 – 00187 Roma
Via Adeodato Ressi n.16 – 20125 Milano
Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)
Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013

Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012

Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL

Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)

Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

quale misura, i crediti di imposta di cui il contribuente dispone possano essere nuovamente considerati utilizzabili a seguito dell'attivazione di un piano di rateizzazione relativo ai carichi pendenti. È di fondamentale importanza, inoltre, stabilire se detti crediti d'imposta, già allocati all'interno del cassetto fiscale del contribuente, possano essere prioritariamente destinati al pagamento compensativo delle somme dovute dall'individuo all'Erario. Questo meccanismo avrebbe lo scopo precipuo di evitare l'insorgere di nuove posizioni debitorie a carico del contribuente, consentendo nel contempo una gestione più efficiente e interna alle casse erariali, mediante la realizzazione di un meccanismo di giroconto che permetta di compensare i debiti con i crediti disponibili. Tale approccio non solo semplificherebbe le procedure di regolamento delle pendenze tributarie da parte dei contribuenti ma contribuirebbe anche a ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie da parte dell'amministrazione fiscale, favorendo una maggiore fluidità nel recupero dei crediti erariali.

In chiusura, si desidera avanzare una riflessione di carattere più ampio concernente le disposizioni normative volte a favorire il recupero del patrimonio edilizio. Si evidenzia la necessità, ove fattibile, di introdurre una forma di stabilizzazione che preveda l'istituzione di un incentivo unico, oppure di un insieme armonizzato di incentivi. Ciò consentirebbe ai contribuenti di elaborare piani di spesa accurati, evitando la necessità di adottare decisioni precipitose al fine di rientrare nei requisiti di ammissibilità per gli incentivi fiscali previsti nell'anno corrente.

In aggiunta, si sottolinea un interesse particolare che l'Istituto nutre verso la questione dell'eliminazione delle barriere architettoniche. Si propone, pertanto, che quest'area riceva un'attenzione maggiorata, indipendentemente dalla distinzione tra

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997

al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840

Via Sistina n.121 – 00187 Roma

Via Adeodato Ressi n.16 – 20125 Milano

Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

abitazione principale e secondaria, dai livelli di reddito, dai valori ISEE e dalla verifica delle condizioni di disabilità. Questo approccio risulta fondamentale in considerazione dell'aumento dell'età media della popolazione italiana, che pone il nostro Paese al primo posto in Europa e al secondo a livello mondiale, dopo il Giappone. Tale trend demografico accentuerà ulteriormente, nel corso del tempo, la rilevanza della problematica legata alle barriere architettoniche.

Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento in merito alla presente discussione e porgiamo i nostri più deferenti ossequi.

ANDREA CARTOSIO

Componente Commissione Fiscalità

RICCARDO ALEMANNO

Presidente Nazionale

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997

al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza
Ufficio di Presidenza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840
Via Sistina n.121 – 00187 Roma
Via Adeodato Ressi n.16 – 20125 Milano
Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)
Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it